REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

15/11/1994

ADUNANZA DEL.....

SEZIONE CONSULTIVA

645/94

Farere N.

Il Consiglio

OGGETTO:

Operatori della Formazione Professionale. Rapporti con gli Enti di gestione. Vista la relazione n.

3809 in data 11 ottobre
1994, con la quale
1'Assessorato Regionale
del Lavoro, della Previdenza Sociale, della
Formazione Professionale e dell'Emigrazione
ha chiesto il parere
del Consiglio di Giustizia Amministrativa
sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Premesso

L'Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, finanzia, per ogni attività lavorativa e secondo un piano annuale, corsi di formazione professionale e dirama direttive agli Enti gestori per l'ammissione a contributo della spesa.

Con circolare n. 1/92/FP del 30 ottobre 1992, relativa all'attività formativa 1 ottobre 92 - 30 settembre 1993, l'Amministrazione riferente ha posto il divieto di instaurare nuovi rapporti a tempo indeterminato per l'assunzione degli operatori della Formazione Professionale e ha confermato il divieto con circolare n. 8200/93 del 29 novembre 1993 per l'attività formativa 1 ottobre 1993 - 30 settembre 1994.

Siffatta direttiva ha determinato difficoltà applicative e fatto sorgere questioni in relazione alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale per la Formazione Professionale di cui al Contratto Collettivo nazionale vigente ed alla legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale ha promosso al riguardo il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Considerato

Il personale addetto alle attività formative, seppur iscritto ad apposito albo tenuto dall'Amministrazione regionale, è
dipendente dagli Enti gestori dei centri di formazione, che ne disciplinano "il trattamento economico e normativo nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la
categoria" (art. 13 della legge 6 marzo 1976, n. 24).

L'Amministrazione regionale è, quindi, estranea ai rapporti di lavoro di cui trattasi nè si rinvengono norme che l'abilitano a dettare direttive vincolanti in quanto tali agli Enti
gestori.

Vero è che l'Amministrazione regionale finanzia i corsi di formazione e che i contributi, a termine dell'art. 17 della

di Giustinia Amministrativa

Consiglio di

legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, coprono "l'intero fabbisogno delle spese per il personale".

L'Amministrazione in tale veste è certamente facultizzata a stabilire i criteri cui si atterrà nell'ammette a rendicontazione le spese del personale. Libera nella scelta dei criteri, però, l'Amministrazione non può non tener conto, anche ai soli fini di ammissione al rimborso, dei vincoli che agli Enti gestori derivano dalla disciplina vigente.

Orbene il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in armonia con la legge 18 aprile 1962, n. 230 stabilisce che il contratto individuale di lavoro è normalmente a tempo indeterminato e precisa le attività di formazione per le quali è consentita la apposizione di un termine ai rapporti di lavoro (art. 19).

Le circolari diramate ai fini dell'ammissione della spesa per il personale non appaiono coerenti con la indicata disciplina dei rapporti di lavoro.

Stabiliscono, infatti, un generale divieto di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che non tiene neanche conto della necessaria trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti (art. 2 legge 18 aprile 1962, n. 230). Ipotizzano, poi, l'utilizzazione del contratto a termine anche fuori dei casi consentiti (copertura di posti vacanti a seguito di dimissioni o cessazioni dal servizio di personale a tempo indeterminato e per corsi aventi carattere di continuità; completamento o aumento di orario a tempo determinato).

E' appena il caso di rilevare in proposito che l'attività di formazione prevista al n. 51 del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1524 è attività non continuativa che ha trovato individuazione al punto 2 dell'art. 19 del Contratto Nazionale.

In definitiva, ai fini della ammissione della spesa si possono non riconoscere nuove assunzioni, ma non si possono vietare nuovi rapporti a tempo indeterminato e prevedere nel contempo nuovi rapporti a tempo determinato fuori dei casi consentiti.

Trova così risposta anche il problema delle assunzioni a tempo indeterminato disposto prima dell'emanazione delle circolari: in assenza di un divieto di nuove assunzioni, la riconoscibilità della spesa è in funzione della necessità del nuovo rapporto nell'ambito dell'attività di formazione.

P. Q. M.

nelle considerazioni che precedono è il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

IL SEGRETARIO

(Dr. Stefania Conti)

Gondiglio di Giustixia

SEZ CONTRACTOR OF SEZ CONTRACT

IL PRESIDENTE F.F.

(Dr. Salvatore Giacchetti)